

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 2006, N. 24

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2006)**



INDICE

- Art. 1 - (Quadro finanziario di riferimento)
- Art. 2 - (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
- Art. 3 - (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
- Art. 4 - (Autorizzazioni di spesa)
- Art. 5 - (Cofinanziamento regionale)
- Art. 6 - (Rinnovo autorizzazioni limiti d'impegno)
- Art. 7 - (Fondo di rotazione per la progettazione)
- Art. 8 - (Piani di classificazione, di risanamento acustico e di bonifica)
- Art. 9 - (Riutilizzo economie su opere ammesse a finanziamento regionale)
- Art. 10 - (Patto per lo sviluppo)
- Art. 11 - (Proroghe di termini)
- Art. 12 - (Anticipazioni di cassa per le Zone territoriali e per le Aziende ospedaliere)
- Art. 13 - (Finanziamenti per interventi di manutenzione idraulica)
- Art. 14 - (Personale regionale e degli enti locali addetto alla ricostruzione post- terremoto)
- Art. 15 - (Norme tecniche per il completamento della ricostruzione post-terremoto)
- Art. 16 - (Fondo di rotazione per la promozione della cooperazione)
- Art. 17 - (Contributi a favore dell'Istituto Pergolesi e della Fondazione Teatro delle Muse)
- Art. 18 - (Recupero delle somme dovute dai Comuni ai sensi della l.r. 7/1980)
- Art. 19 - (Riduzione delle indennità)
- Art. 20 - (Riorganizzazione del Consiglio regionale)
- Art. 21 - (Fondo per la montagna)
- Art. 22 - (Modifica alla l.r. 7/2004)
- Art. 23 - (Tassa per il diritto allo studio universitario)
- Art. 24 - (Interpretazione del comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001)
- Art. 25 - (Ulteriori disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)
- Art. 26 - (Modifiche alla l.r. 11/2004)
- Art. 27 - (Disposizioni relative all'attività di comunicazione e di educazione alimentare)
- Art. 28 - (Modifiche alla l.r. 15/1994 ed al r.r. 11/2004)
- Art. 29 - (Modifiche alla l.r. 12/2000)
- Art. 30 - (Abrogazione l.r. 40/1981 e modifica al r.r. 11/2004)
- Art. 31 - (Modifica alla l.r. 13/2003)
- Art. 32 - (Modifica alla l.r. 19/2000)
- Art. 33 - (Modifica alla l.r. 15/2002)
- Art. 34 - (Modifica alla l.r. 13/2004)
- Art. 35 - (Modifica alla l.r. 31/2001)
- Art. 36 - (Modifiche alla l.r. 2/1996 e alla l.r. 20/1984)
- Art. 37 - (Modifiche alla l.r. 36/2005)
- Art. 38 - (Interpretazione del comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 36/2005)
- Art. 39 - (Modifiche alla l.r. 45/1998)
- Art. 40 - (Modifica alla l.r. 20/2005)
- Art. 41 - (Modifiche alla l.r. 29/2005)
- Art. 42 - (Variazioni di bilancio)
- Art. 43 - (Alienazione di beni immobili regionali)
- Art. 44 - (Modifica alla l.r. 20/2002)
- Art. 45 - (Modifica alla l.r. 29/2004)
- Art. 46 - (Dichiarazione d'urgenza)



Art. 1
(Quadro finanziario di riferimento)

1. Per il periodo 2006/2008 il quadro finanziario di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:

- a) previsione entrate, anno 2006:
euro 3.419.185.829,15;
- b) previsione entrate, anno 2007:
euro 2.857.224.923,57;
- c) previsione entrate, anno 2008:
euro 2.905.623.824,57.

Art. 2
(Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)

1. Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della l.r. 31/2001, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l'anno 2006 negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 3
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato, per l'anno 2006, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa, per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

Art. 4
(Autorizzazioni di spesa)

1. Per l'anno 2006 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

Art. 5
(Cofinanziamento regionale)

1. Per l'anno 2006 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa, per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.

2. Per l'anno 2006 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione

della spesa, per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.

Art. 6
(Rinnovo autorizzazioni limiti d'impegno)

1. E' rinnovata, per l'anno 2006, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 2.169.118,98, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 e termine nell'anno 2026, di cui all'articolo 9 della l.r. 11 maggio 1999, n. 7 (Legge finanziaria 1999), integrata di euro 2.065.827,60 con l'articolo 14 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32 (Assestamento del bilancio per l'anno 1999), limitatamente ad euro 239.641,93, ed agli interventi individuati con decreti del Dirigente del servizio lavori pubblici del 3 agosto 1999, n. 855, del 17 maggio 2001, n. 478 (quinta e sesta annualità), per i quali risultano procedure in corso. Il limite di impegno di euro 239.641,93, per massimo venti anni, recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 4.792.838,60, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006. Sono confermati al 31 marzo 2006 i termini prorogati dall'articolo 16 della l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio 2005), previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del dirigente del servizio lavori pubblici del 3 agosto 1999, n. 855 e del 17 maggio 2001, n. 478, limitatamente agli interventi per i quali alla data del 30 settembre 2005 risultano procedure in corso. Detti termini del 31 marzo 2006 sono posti a pena di decadenza dal contributo.

2. E' rinnovata, per l'anno 2006, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 e termine nell'anno 2026, di cui al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001), (settima annualità), recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006. Sono confermati al 31 marzo 2006 i termini prorogati dall'articolo 16 della l.r. 24/2005, previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del dirigente del servizio lavori pubblici del 27 agosto 2002, n. 879 e del 17 gennaio 2003, n. 12, limitatamente agli interventi per i quali alla data del 30 settembre 2005 risultano procedure in corso. Detti termini del 31 marzo 2006 sono posti a pena di decadenza dal contributo.



3. Sono rinnovate, per l'anno 2006, le autorizzazioni del limite di impegno di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 e termine nell'anno 2026, di euro 1.032.913,80, di cui al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 11/2001 (ottava annualità) e di euro 1.291.145,00 di cui al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (Finanziaria 2002), (nona annualità). Il limite di impegno di complessivi euro 2.324.058,80, di durata massima ventennale utilizzato per euro 335.968,10 per gli interventi della settima annualità e per euro 1.988.090,70 per quelli dell'ottava e nona annualità considerati cumulativamente, recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 46.481.176,00, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del dirigente del servizio lavori pubblici del 26 ottobre 2004, n. 584, sono stabiliti al 30 settembre 2006 a pena di decadenza.

4. E' rinnovata, per l'anno 2006, limitatamente ad euro 1.032.913,80 l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 e termine nell'anno 2026 di cui al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria 2004), (decima annualità), recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006.

5. E' rinnovata, per l'anno 2006, limitatamente ad euro 1.032.913,80, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 e termine nell'anno 2026, di cui al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 2/2004 (undicesima annualità), recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006.

6. E' rinnovata, per l'anno 2006, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 all'anno 2026, di cui all'articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Legge finanziaria 2005) (dodicesima annualità), recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro

1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006.

7. E' autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,83 di durata massima ventennale concesso con l'articolo 22 della l.r. 11/2001.

Art. 7

(Fondo di rotazione per la progettazione)

1. E' istituito, per l'anno 2006, un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 1.716.000,00 a carico dell'UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2006, per fronteggiare le spese per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), da sostenersi da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l'anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell'istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all'istanza del comune con minor numero di abitanti.

3. I contenuti dell'istanza sono stabiliti dal dirigente competente.

4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2006.

5. I Comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento.

6. L'anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.

7. Il provvedimento di concessione dell'anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal dirigente del servizio su motivata istanza del beneficiario.



8. La possibilità di proroga di cui al comma 7 è estesa alle anticipazioni concesse negli anni precedenti, ancorché i termini siano scaduti.

Art. 8
*(Piani di classificazione,
di risanamento acustico e di bonifica)*

1. I contributi ai Comuni di cui alla l.r. 14 novembre 2001, n. 28 (Norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche) sono subordinati all'approvazione della classificazione acustica e del piano di risanamento comunale per la redazione dei quali i Comuni potranno avvalersi del fondo di cui all'articolo 7 "Fondo di rotazione per la progettazione" della presente legge, indipendentemente dal numero di abitanti ivi previsto.

2. I contributi ai Comuni, per i piani di caratterizzazione e progetti definitivi di bonifica ad intervento pubblico, sono subordinati all'approvazione dei rispettivi progetti sulla base delle procedure previste dal d.m. 471/1999, per la redazione dei quali i Comuni potranno avvalersi del fondo di cui all'articolo 7 della presente legge, indipendentemente dal numero di abitanti ivi previsto.

Art. 9
*(Riutilizzo economie su opere ammesse
a finanziamento regionale)*

1. L'utilizzo delle economie di spesa comunque verificatesi nell'ambito dei lavori assistiti da intervento finanziario della Regione è consentito esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 109/1994 e successive modificazioni.

2. L'utilizzo è subordinato all'approvazione da parte dell'ente beneficiario dei relativi atti tecnici ed amministrativi.

3. Nel caso in cui il maggiore finanziamento necessario ecceda le suddette economie, l'ente beneficiario dovrà deliberare, contestualmente all'approvazione di cui al comma 2, la relativa copertura finanziaria a proprio esclusivo carico. L'atto di approvazione dell'ente beneficiario dovrà essere inviato alla Regione per il nulla-osta e l'eventuale ridefinizione dei termini di utilizzazione complessiva del finanziamento concesso.

Art. 10
(Patto per lo sviluppo)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, da presentarsi entro tre mesi dall'entrata

in vigore della presente legge, approva con apposito atto amministrativo le linee di indirizzo degli interventi denominati "Patto per lo sviluppo".

2. Per il finanziamento degli interventi previsti dal "Patto per lo sviluppo" vengono utilizzate risorse comunitarie, statali e regionali.

Art. 11
(Proroghe di termini)

1. Il termine indicato al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 29/2004 per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici è prorogato al 30 giugno 2006.

2. Il termine previsto al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano), per gli interventi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, limitatamente alle assegnazioni effettuate dall'anno 1998 al 2003, è fissato al 31 dicembre 2006.

Art. 12
*(Anticipazioni di cassa per le Zone territoriali
e per le Aziende ospedaliere)*

1. L'ASUR, per le Zone territoriali, e le Aziende ospedaliere, allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, sono autorizzate, previa richiesta di un parere vincolante rilasciato dal servizio "Salute" e dal servizio "Programmazione, bilancio e politiche comunitarie", ad accendere anticipazioni con il proprio tesoriere nel limite massimo di due dodicesimi dell'ammontare dei ricavi, inclusi i trasferimenti, calcolato come somma del valore della produzione, iscritta nei bilanci di previsione per l'anno 2005 al netto dei costi capitalizzati. Alla contrazione dell'anticipazione si provvede con atto dei Direttori dell'ASUR e delle Aziende ospedaliere.

Art. 13
*(Finanziamenti per interventi
di manutenzione idraulica)*

1. La quota del 10 per cento degli stanziamenti, prevista dal comma 2 dell'articolo 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, può essere destinata anche ad interventi di manutenzione idraulica.



Art. 14

(Personale regionale e degli enti locali addetto alla ricostruzione post- terremoto)

1. La Giunta regionale e gli enti locali che hanno provveduto ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dal superamento dell'emergenza conseguente la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono prorogare la validità di tali contratti fino al 31 dicembre 2006, entro i limiti delle risorse finanziarie per essi assegnate dallo Stato alle Regioni.

Art. 15

(Norme tecniche per il completamento della ricostruzione post-terremoto)

1. Ai fini del completamento degli interventi di ricostruzione conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 continuano ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica di cui alla legge 31 marzo 1998, n. 61 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.lgs. 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) e le disposizioni regionali di attuazione.

2. I soggetti attuatori degli interventi di cui al comma 1 possono avvalersi della facoltà di applicazione delle nuove norme tecniche di cui al d.m. 14 settembre 2005, fermi restando i limiti dei contributi concedibili, valutati ai sensi della richiamata legge 61/1998.

Art. 16

(Fondo di rotazione per la promozione della cooperazione)

1. Per l'anno 2006, le risorse provenienti dai rientri delle rate del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione denominato Foncooper-Regione Marche, di cui all'articolo 11 della l.r. 24/2005, possono essere utilizzate, fino ad un massimo del 70 per cento della disponibilità, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 11 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Interventi per favorire lo sviluppo della cooperazione).

2. La dotazione originaria del fondo di cui al comma 1 sarà ripristinata utilizzando le risorse provenienti dalle rate di rientro del fondo per la capitalizzazione di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 5/2003.

Art. 17

(Contributi a favore dell'Istituto Pergolesi e della Fondazione Teatro delle Muse)

1. Le contribuzioni a favore dell'Istituto Pergolesi di Ancona e della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona sono erogate direttamente ai predetti enti e non per il tramite del Comune di Ancona.

Art. 18

(Recupero delle somme dovute dai Comuni ai sensi della l.r. 7/1980)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concordare con i Comuni i tempi e le modalità di restituzione delle somme ancora dovute dagli stessi ai sensi della l.r. 25 gennaio 1980, n. 7 ((Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1975, n. 13 "Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano").

2. L'accordo di cui al comma 1 può prevedere la rateizzazione dell'importo dovuto fino al massimo di dieci anni o la riduzione delle somme dovute nella misura del:

- a) 50 per cento in caso di restituzione entro il 30 giugno 2006;
- b) 30 per cento in caso di restituzione entro il 31 dicembre 2006.

3. Qualora non si raggiunga l'accordo entro il 30 giugno 2006 la Regione provvede al recupero delle somme anche mediante compensazione con i trasferimenti a qualsiasi titolo dovuti ai Comuni.

Art. 19

(Riduzione delle indennità)

1. Ferme restando le altre disposizioni di cui alla l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni, le strutture amministrative competenti sono autorizzate ad apportare, per l'anno 2006, una riduzione del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 sui seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti al Presidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, ai componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni consiliari permanenti;
- b) le indennità di carica spettanti ai consiglieri regionali ed ai componenti della Giunta regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 3 aprile 2000,



- n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali);
- c) le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni, gettoni o altre indennità comunque denominate corrisposte agli amministratori nominati dalla Regione.

Art. 20

(Riorganizzazione del Consiglio regionale)

1. Fermi restando gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati alla Regione dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) nel quadro del coordinamento della finanza pubblica, il Consiglio regionale, al fine di provvedere all'attuazione del nuovo Statuto regionale ed in particolare al ruolo separato del personale e alle esigenze di funzionamento dei nuovi organismi istituzionali quali il Consiglio delle Autonomie locali e il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, è autorizzato alla copertura dei posti vacanti della propria dotazione organica da effettuarsi mediante assunzioni, mobilità di personale e progressioni verticali.

2. In particolare le procedure per le progressioni verticali, da definire in conformità alla normativa contrattuale vigente, possono prevedere, ai fini del contenimento della spesa, la soppressione, anche in parte, dei posti già ricoperti dal personale consiliare risultato vincitore delle apposite selezioni.

3. Le operazioni indicate ai commi 1 e 2 devono assicurare che il valore della dotazione organica del Consiglio, da rideterminare a seguito della conclusione delle operazioni stesse, risulti conforme ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e relativa normativa di attuazione.

Art. 21

(Fondo per la montagna)

1. Per l'anno 2006 nel fondo regionale per la montagna, confluiscono:

- a) le quote statali di competenza della Regione dei fondi nazionali per la montagna per l'anno 2004, per l'anno 2005 e per l'anno 2006;
- b) le quote regionali iscritte nelle seguenti UPB:
- 1) UPB 1.06.03 euro 2.336.790,25 di cui euro 110.000,00 quale contributo alla delegazione regionale dell'UNCEM ed alla Comunità montana D/2 di Pergola;
 - 2) UPB 4.22.04 euro 400.000,00.

2. Le Comunità montane sono autorizzate ad impiegare gli stanziamenti di cui al comma 1 iscritti nelle UPB 1.06.03 e 4.22.04 dello stato di previsione della spesa per gli interventi previsti dalla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane) e dalla l.r. 20 giugno 1997, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12).

Art. 22

(Modifica alla l.r. 7/2004)

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale) è sostituito dal seguente:

“2. Per gli anni successivi, l'entità della spesa definita con legge finanziaria, è costituita dalle risorse finanziarie versate dai proponenti delle opere o degli interventi, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 5.”.

Art. 23

(Tassa per il diritto allo studio universitario)

1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui al comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario) è determinato, con riferimento all'anno accademico 2006/2007, in euro 90,00.

Art. 24

(Interpretazione del comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001)

1. Al comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), inserito dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 24/2005, per “settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio” si intendono quelli di cui ai codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G.

Art. 25

(Ulteriori disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. A decorrere dall'anno di imposta 2006, l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 35/



2001 è ridotta al 4,5 per cento per le attività di preparazione e concia del cuoio (codice ISTAT attività economiche: 19.10.0).

Art. 26
(Modifiche alla l.r. 11/2004)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura) la parola "quattro" è sostituita dalla parola "cinque".

2. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 11/2004 la parola "sei" è sostituita dalla parola "ventiquattro".

3. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 11/2004 sono aggiunte, in fine, le parole: "anche in assenza del piano di cui all'articolo 4".

Art. 27
(Disposizioni relative all'attività di comunicazione e di educazione alimentare)

1. La gestione dei fondi relativi all'attività di comunicazione e di educazione alimentare è affidata alle Province in coordinamento con i Comuni secondo le linee di indirizzo definite dalla Giunta regionale.

Art. 28
(Modifiche alla l.r. 15/1994 ed al r.r. 11/2004)

1. L'articolo 6 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 15/1994, le parole "il comitato tecnico scientifico regionale per le aree naturali protette di cui all'articolo 6, la Conferenza regionale delle autonomie di cui all'articolo 2 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 e" sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 15/1994, le parole "e sentito il parere del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 6 o su iniziativa dello stesso" sono soppresse.

4. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 15/1994, le parole "sentito il comitato tecnico scientifico regionale" sono soppresse.

5. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 15/1994, le parole "previo parere del comitato tecnico scientifico regionale" sono soppresse.

6. Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 15/1994 le parole "che acquisisce il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette" sono soppresse.

7. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 15/1994 le parole "dopo aver sentito il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui all'articolo 6 e" sono soppresse.

8. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 15/1994 le parole "dopo aver acquisito il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette" sono soppresse.

9. Alla tabella A allegata al regolamento regionale 4 dicembre 2004, n. 11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 12 maggio 2003, n. 7), la voce "Comitato tecnico scientifico regionale per le aree naturali protette" è soppressa.

Art. 29
(Modifiche alla l.r. 12/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 23 febbraio 2000, n. 12 (Norme sulla speleologia) le parole ", sentita la Consulta ecologica regionale integrata ai sensi dell'articolo 8," sono soppresse.

2. Al comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 12/2000 le parole "la Consulta ecologica regionale integrata ai sensi dell'articolo 8 e" sono soppresse.

3. L'articolo 8 della l.r. 12/2000 è abrogato.

4. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 12/2000 le parole "e la Consulta ecologica regionale integrata ai sensi dell'articolo 8 della presente legge" sono soppresse.

5. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 12/2000 le parole ", sentita la Consulta ecologica regionale integrata ai sensi dell'articolo 8" sono soppresse.

6. Al comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 12/2000 le parole ", previo parere della Consulta ecologica regionale integrata ai sensi dell'articolo 8 della presente legge" sono soppresse.

Art. 30
(Abrogazione l.r. 40/1981 e modifica al r.r. 11/2004)

1. E' abrogata la l.r. 17 dicembre 1981, n. 40 (Costituzione della consulta ecologica).

2. Alla tabella A allegata al regolamento regionale 4 dicembre 2004, n. 11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 12 maggio 2003, n. 7), la voce "Consulta ecologica regionale" è soppressa.

Art. 31
(Modifica alla l.r. 13/2003)

1. Il comma 6 ter dell'articolo 28 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) aggiunto dall'articolo 38, comma 1, della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2, è abrogato.

Art. 32

(Modifica alla l.r. 19/2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16 marzo 2000, n. 19 (Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base) è sostituito dal seguente:

“1. Per le finalità di cui all'articolo 1 ed in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 maggio 2003, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 13 del d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223, l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) provvede all'iscrizione temporanea in appositi elenchi dei soggetti non iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni compresi nel territorio regionale, che vi dimorino abitualmente, per periodi superiori a tre mesi, per motivi attinenti all'attività di lavoro, per motivi di studio o per motivi di salute. L'iscrizione ha scadenza annuale ed è rinnovabile.”.

Art. 33

(Modifica alla l.r. 15/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) gli orari di apertura e le turnazioni, ad eccezione che per gli impianti che erogano il prodotto metano per i quali i gestori hanno la facoltà di stabilirli autonomamente fermo restando il rispetto dei contratti di lavoro e i turni di lavoro dei dipendenti;”.

Art. 34

(Modifica alla l.r. 13/2004)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale) è inserito il seguente:

“6bis. Nei casi previsti dal comma 6 la Giunta regionale può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi entro il quale si procede alla ricostituzione degli organi.”.

Art. 35

(Modifica alla l.r. 31/2001)

1. Al comma 5 dell'articolo 58 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) le parole “proposti dai dirigenti preposti alle strutture organizzative di massima dimensione” sono soppresse.

Art. 36

(Modifiche alla l.r. 2/1996 e alla l.r. 20/1984)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle Province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione europea) è sostituito dal seguente:

“1. I compensi spettanti ai componenti dei comitati di gestione e delle commissioni d'esame istituite per le iniziative formative di cui alla presente legge sono stabiliti dalla Giunta regionale.”.

2. Alla tabella B della legge 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) le voci “Comitato di gestione per l'attuazione delle iniziative formative cofinanziate dalla UE (l.r. 2/1996), indennità di presenza euro 32,00,” e “Commissione d'esame per le iniziative formative cofinanziate dalla UE (l.r. 2/1996), indennità di presenza euro 32,00,” sono soppresse.

Art. 37

(Modifiche alla l.r. 36/2005)

1. Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è sostituito dal seguente:

“4. Il Presidente dell'ERAP che sia lavoratore dipendente può essere collocato, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Il Presidente che sia lavoratore dipendente, qualora non collocato in aspettativa, ha diritto ad assentarsi dal rispettivo posto di lavoro per un massimo di 48 ore mensili, oltre ai permessi previsti per partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione di cui al comma 4 dell'articolo 24. Le assenze dal servizio di cui al presente comma sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ERAP che li rimborsa al datore di lavoro.”.

Art. 38

(Interpretazione del comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 36/2005)

1. Il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regio-

nale delle politiche abitative) che prevede un prolungamento delle assegnazioni provvisorie disposte dai Comuni per un periodo di tre anni, si interpreta nel senso che per assegnazioni provvisorie debbono intendersi anche quelle disposte con provvedimento sindacale di requisizione.

Art. 39
(Modifiche alla l.r. 45/1998)

1. Il comma 3 bis dell'articolo 22 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) è sostituito dal seguente:

“3 bis. E' consentita altresì la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale su gomma e rotaia, attraverso l'esibizione al personale addetto della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi, agli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale e Comunale, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.”

2. All'articolo 32 della l.r. 45/1998 è aggiunto il seguente comma:

“6 quinquies. Gli enti locali che alla data del 31 dicembre 2005 hanno attivato le procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale sono autorizzati a prorogare i contratti di servizio in vigore fino al 30 giugno 2006.”

Art. 40
(Modifica alla l.r. 20/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 1° agosto 2005, n. 20 (Modifica alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 “Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche”) è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di attuazione per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 20 bis della l.r. 45/1998. Gli enti affidanti sono tenuti ad avviare le relative procedure entro i successivi centoventi giorni.

Art. 41
(Modifiche alla l.r. 29/2005)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 9 dicembre 2005, n. 29 (Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale) è sostituito dal seguente:

“4. Per l'intervento previsto dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata, per gli anni 2005/2009, la spesa di euro 19.847.060,61 comprensiva di IVA ed oneri accessori così ripartita:

- a) per l'anno 2005, euro 6.000.000,00;
- b) per l'anno 2006, euro 1.947.060,61;
- c) per l'anno 2007, euro 1.721.800,00;
- d) per l'anno 2008, euro 3.578.200,00;
- e) per l'anno 2009, euro 6.600.000,00.”

2. Al comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 29/2005 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti e sono aggiunte le lettere d) ed e):

- “b) quanto a euro 1.947.060,61 mediante impiego delle somme già iscritte a carico dell'UPB 1.03.08 del bilancio di previsione dell'anno 2006 a carico dell'apposito capitolo che la Giunta regionale ha istituito, ai fini della gestione, nel POA per l'anno 2006;
- c) quanto a euro 1.721.800,00 mediante impiego delle risorse dell'UPB 1.03.08, proiezione per l'anno 2007, del bilancio pluriennale 2006/2008;
- d) quanto a euro 3.578.200,00 mediante impiego delle risorse dell'UPB 1.03.08, proiezione per l'anno 2008, del bilancio pluriennale 2006/2008;
- e) quanto alla quota residua mediante impiego delle risorse che verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009.”

Art. 42
(Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata a riscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme riscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali.

2. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2006 relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni am-

ministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

Art. 43

(Alienazione di beni immobili regionali)

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'alienazione della sede di Ancona, via Thaon De Revel, n. 4, della Azienda di promozione turistica regionale.

2. La Giunta regionale può procedere alla alienazione dei beni immobili ricorrendo alla trattativa privata qualora i beni oggetto del contratto di alienazione siano acquistati da enti pubblici con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

Art. 44

(Modifica alla l.r. 20/2002)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e

dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) è aggiunto il seguente:

“6 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, le strutture e i servizi previsti dalla presente legge possono instaurare rapporti con i soggetti pubblici prescindendo dalla normativa sull'accREDITAMENTO contenuta nel medesimo articolo.”.

Art. 45

(Modifica alla l.r. 29/2004)

1. Al comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (legge finanziaria 2005) sono soppresse le seguenti parole “decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge”.


Art. 46

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DI TURNO

(David Favia)



**ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI IL CUI STANZIAMENTO DI COMPETENZA ANNUALE E'
RINVIATO ALLA LEGGE FINANZIARIA**

DESCRIZIONE	AUTORIZZAZIONE 2006
Legge Regionale 27 giugno 1973, n. 15 Concessione di un contributo annuo all'Istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione nelle Marche	80.336,74
Legge Regionale 30 dicembre 1974, n. 52 Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali	300.000,00
Legge Regionale 25 gennaio 1983 n. 6. Norme per il funzionamento del centro regionale per i beni culturali.	366.000,00
Legge Regionale 8 giugno 1983 n. 12. Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza.	75.415,73
Legge Regionale 13 agosto 1983 n. 23. Intervento regionale per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana.	37.000,00
Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20 Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale	360.000,00
Legge Regionale 30 aprile 1985, n. 24 Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati o handicappati	216.000,00
Legge Regionale 18 aprile 1986, n. 9 Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna	53.995,57
Legge Regionale 29 ottobre 1988 n. 38 Norme in materia di Polizia Locale	80.000,00
Legge Regionale 5 novembre 1988, n. 43. Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione	8.367.556,49
Legge Regionale 23 aprile 1990 n. 25. Contributo annuale alla Associazione Italiana per il World Wildlife Fund, delegazione delle Marche per la gestione del Centro Recupero Selvatici.	10.000,00
Legge Regionale 26 aprile 1990, n. 43 Contributo annuale alla fondazione e al Centro Studi "Romolo Murri"	5.000,00
Legge Regionale 27 aprile 1990 n. 46. Continuità delle prestazioni assistenziali a favore dei soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, già assistiti dalle amministrazioni provinciali, mediante l'erogazione di anticipazioni sulle rette	5.535,79
Legge Regionale 12 agosto 1991, n. 29. Erogazione di contributi ai comitati provinciali dell'associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e alle federazioni provinciali ex combattenti e reduci.	36.000,00
Legge Regionale 23 gennaio 1992 n. 9. Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili.	180.000,00
Legge Regionale 19 luglio 1992 n. 29. Disciplina del servizio volontario di Vigilanza Ecologica.	120.000,00
Legge Regionale 4 settembre 1992 n. 42. Norme in materia di assistenza scolastica del diritto allo studio.	303.400,00
Legge Regionale 5 settembre 1992 n. 46. Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale.	1.694.433,63
Legge Regionale 27 gennaio 1993, n. 7. Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale.	500.000,00
Legge Regionale 27 dicembre 1994, n. 52. Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della L.R. 18 giugno 1987, n. 30 concernente "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico".	62.500,00
Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.	1.670.000,00

Tabella A

DESCRIZIONE	AUTORIZZAZIONE 2006
Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 17 Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi	98.400,00
Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 20. Comitato d'intesa Regione - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE - Lega delle autonomie locali	35.001,81
Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 44. Rifinanziamento della L.R. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali".	3.190.000,00
Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 46. Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti.	425.818,36
Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 48. Disciplina del volontariato.	127.746,09
Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18. Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità	10.574.398,94
Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 28. Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio.	71.832,00
Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38. Riordino in materia di diritto allo studio universitario.	9.448.738,11
Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 39 Contributi per interventi urgenti a tutela dei beni mobili o affreschi di interesse artistico e storico.	100.000,00
Legge Regionale 15 ottobre 1996, n. 42. Finanziamento dell'attività dei centri scientifici e di ricerca operanti nelle materie di competenza regionale.	482.000,00
Legge Regionale 14 gennaio 1997, n. 9. Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta Economica e della Programmazione settore agroalimentare (CEPA)	806.000,00
Legge Regionale 20 giugno 1997, n. 35 Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12	2.736.790,25
Legge Regionale 30 giugno 1997, n. 39. Interventi a favore dei marchigiani all'estero.	400.000,00
Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 47. Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative.	526.268,90
Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 48. Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto.	200.000,00
Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 51. Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale.	232.392,79
Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 52. Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni e organismi vari.	404.378,00
Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 60. Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).	100.000,00
Legge Regionale 17 novembre 1997, n. 65. Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi.	75.000,00
Legge Regionale 1 dicembre 1997, n. 70 Interventi finanziari a favore delle Province	39.036,67
Legge Regionale 12 dicembre 1997, n. 72 Testo unico delle Leggi regionali concernenti: contributi di esercizio e di investimento per i trasporti pubblici locali	100.000,00

DESCRIZIONE	AUTORIZZAZIONE 2006
Legge Regionale 29 dicembre 1997, n. 75. Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali.	3.262.000,00
Legge Regionale 2 marzo 1998, n. 2. Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati.	470.917,47
Legge Regionale 16 giugno 1998, n. 15 Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.	226.320,00
Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 21 Interventi finanziari per il commercio	1.515.660,94
Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 22 Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato	4.000,00
Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 26 Interventi regionali per l'istituzione dei Parchi Urbani. Abrogazione Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 41	200.000,00
Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 30 Interventi a favore della famiglia.	1.277.456,05
Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 37 Interventi in materia di riproduzione animale	41.000,00
Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45 Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche	47.900.166,27
Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 10 Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzaz	19.047.516,04
Legge Regionale 1 giugno 1999, n. 17 Costituzione Società regionale di sviluppo.	187.000,00
Legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28. Disciplina regionale in materia di rifiuti attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (già pubblicata nel B.U.R. n. 107 del 5 novembre 1999)	120.000,00
Legge Regionale 17 dicembre 1999, n. 35 Disposizione in materia di informazione territoriale e cartografia regionale	183.000,00
Legge Regionale 14 febbraio 2000, n. 7 Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica	40.000,00
Legge Regionale 23 febbraio 2000, n. 12 Norme sulla speleologia	173.000,00
Legge Regionale 3 aprile 2000, n. 25 Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Conca e Marecchia	25.000,00
Legge Regionale 27 marzo 2001, n. 8 Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)	108.200,00
Legge Regionale 13 novembre 2001, n. 27 Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.	42.582,03
Legge Regionale 11 dicembre 2001, n. 32 Sistema regionale di protezione civile	2.500.000,00
Legge Regionale 18 dicembre 2001, n.34 Promozione e sviluppo della cooperazione sociale	212.909,18
Legge Regionale 18 giugno 2002, n. 9 Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale	1.355.968,53
Legge Regionale 31 gennaio 2002, n. 10 Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso	80.000,00
Legge Regionale 4 febbraio 2003, n. 2 Programma di riordino territoriale ed incentivi nella gestione associata intercomunale di funzioni e servizi	860.610,65
Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 5 Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione	3.554.614,77

DESCRIZIONE	AUTORIZZAZIONE 2006
Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno delle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle pol	4.979.573,57
Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 10 Intervento regionale in favore dell'associazione per la formazione al giornalismo	154.200,00
Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 11 Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne	230.000,00
Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 12 Tutela delle risorge genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano	41.000,00
Legge Regionale 28 ottobre 2003, n. 20 Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione	11.766.045,63
Legge Regionale 10 dicembre 2003, n. 23 Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari.	251.960,49
Legge Regionale 22 dicembre 2003, n. 27 Interventi regionali nel settore della zootecnia.	98.400,00
Legge Regionale 6 aprile 2004, n. 6 Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale	200.000,00
Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale.	145.000,00
Legge Regionale 28 aprile 2004, N. 8 Iniziativa regionali per la celebrazione del sessantesimo anniversario della resistenza e della guerra di liberazione per la diffusione della conoscenza delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati	100.000,00
Legge Regionale 13 maggio 2004, N. 11 Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura	892.280,00
Legge Regionale 13 maggio 2004, N. 12 Fusione dei consorzi di Bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto	305.000,00
Legge Regionale 14 luglio 2004, N. 15 Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa.	4.700.000,00
Legge Regionale 24 novembre 2004, N. 24 Ordinamento del sistema fieristico regionale	184.500,00
Legge Regionale 25 gennaio 2005, n.2 Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro	1.965.239,16
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n.6 Legge forestale regionale	995.248,45
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n.7 Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale	500.000,00
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n.16 Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate	100.000,00
Legge Regionale 13 luglio 2005, n.18 Acquisizione tramite contratto di leasing di un immobile di Ancona da destinare a sede degli uffici della Giunta regionale	706.000,00
Legge Regionale 01 dicembre 2005, n.26 Istituzione della "Giornata delle Marche	200.000,00
Legge Regionale 09 dicembre 2005, n.29 Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale	150.000,00

RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI

UPB	LEGGE REGIONALE	RIFINANZIAMENTO 2006
10404	Legge Regionale 29 agosto 1994, n. 36 Concessione al Comune di Ancona di un finanziamento straordinario per il completamento degli interventi necessitati dai movimenti franosi del dicembre 1982 nel territorio comunale	1.000.000,00
10501	Legge Regionale 5 settembre 1992, n. 46 Norme sulle procedure della programmazione regionale locale	100.000,00
10606	Legge Regionale 24 luglio 2002, n. 11 Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità.	250.000,00
30907	Legge Regionale 23 gennaio 1975, n.5 Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione e della assistenza tecnica in agricoltura	135.357,69
31605	Legge Regionale 3 gennaio 1995, n. 5 Provvedimenti per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e agroalimentari tipici marchigiani	164.000,00
	Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 53 Ordinamento dell'organizzazione turistica delle Marche	532.558,64
31801	Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 20 Interventi della Regione a favore dell'Associazione, poi fondazione, Rossini Opera festival e dell'Associazione Areana Sferisterio Teatro di tradizione per la promozione turistico-culturale dell'immagine delle Marche	800.000,00
	Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 53 Ordinamento dell'organizzazione turistica delle Marche	1.896.000,00
31804	Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 31 Regolamentazione del turismo itinerante	16.400,00
42206	Legge Regionale 19 novembre 1991, n.34 Accelerazione dell'attuazione del Piano Paesaggistico Ambientale regionale (PPAR) e coordinamento di leggi regionali riguardanti il territorio	50.000,00
42701	Legge Regionale 5 maggio 1997, n. 27 Norme in materia di circolazione agevolata sugli autoservizi di trasporto pubblico locale	2.700.000,00
	Legge Regionale 2 agosto 1999, n. 22 Deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A 14 nel periodo luglio-settembre 1999	350.000,00
52801	Legge Regionale 28 giugno 1993, n. 16 Istituzione del Servizio di Oncoematologia pediatrica all'ospedale dei Bambini Salesi di Ancona	12.000,00
52805	Legge Regionale 18 marzo 1997, n. 25 Contributo una tantum ad associazioni protezionistiche che gestiscono canili e rifugi per cani	30.000,00
52907	Legge Regionale 17 marzo 1998, n. 5 Norme sulla partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa "Verso la banca etiva soc.coop. A r.l. e a sostegno dell'attività della fondazione banco alimentare	68.000,00
53007	Legge Regionale 14 marzo 1994, n.7 Rifinanziamento dell'articolo 50 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43 norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di co	1.490.365,23
53105	Legge Regionale 5 settembre 1992, n.45 Finanziamento dei programmi annuali di catalogazione dei beni culturali.	85.000,00

AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Tabella C

UPB	FINALITA'	AUTORIZZAZIONE 2006
10202	PER GLI ESPERTI ADDETTI AL GABINETTO DEL PRESIDENTE (ART. 24 - COMMA 3 - L.R. 15/10/01 N.20)	175.255,47
	PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	130.000,00
	PER I CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	170.000,00
10203	PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE (ART. 21, LEGGE 17/2/1968, N. 108)	1.300.000,00
10302	PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI REG.LI E PER EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI	393.600,00
	PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE REGIONALI	147.600,00
	PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI REG.LI E PER EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI (ARTT. 3 E 4 L.R. 18.04.1979, N. 17)	344.035,11
	PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "ROCCA DELLA CITTADELLA"	425.000,00
10307	PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A PERIZIE, PROGETTAZIONI DI OPERE, ACCATASTAMENTI, VISURE CATASTALI E SIMILARI COMMISSIONATE A SOGGETTI ESTERNI CHE SVOLGONO ATTIVITA' PROFESSIONALE - ARTT. 2222 E 2230 DEL C.C.	30.000,00
10308	ACQUISTO SEDE DI BRUXELLES - CNI/04	123.000,00
	PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE	2.000.000,00
10309	PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEL BILANCIO	15.435,58
10501	PER IL COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER LA LEGISLAZIONE (ART.30 L.R. 15/10/01 N.20)	140.000,00
10503	PER LE RIVISTE E NOTIZIARI DELLA GIUNTA REGIONALE (STAMPA, SPEDIZIONE, ED ALTRI ONERI CONNESSI) NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	530.000,00
	PER LA CONVENZIONE CON L'ANSA ED ALTRE AGENZIE DI STAMPA NAZIONALI	163.368,22
	PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE	170.000,00
10609	PER I SOGGETTI PUBBLICI LOCALI E LORO FORME ASSOCIATIVE PER LA COSTITUZIONE E SPERIMENTAZIONE DELLE ARSTEL - CORRENTE	250.000,00
	PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ARSTEL E COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO	250.000,00
	PER IL PATTO PER LO SVILUPPO - CORRENTE	4.559.984,85
10610	PER I SOGGETTI PUBBLICI LOCALI E LORO FORME ASSOCIATIVE PER LA COSTITUZIONE E SPERIMENTAZIONE DELLE ARSTEL - INVESTIMENTO	4.500.000,00
	PER IL PATTO PER LO SVILUPPO - INVESTIMENTO	7.211.748,65
20701	PER MANODOPERA A TEMPO DETERMINATO	181.000,00
20703	PER L'ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE	10.000,00
20704	PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE E PER AZIONI A FAVORE LAVORATRICI DIPENDENTI DELLA REGIONE	200.000,00
	PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CORSI SPECIALI E SEMINARI	63.000,00
	PER LA GESTIONE DEI LABORATORI FORMATIVI	50.000,00
20810	AGGI PER L'ESAZIONE DEI TRIBUTI, ED ALTRI ONERI ACCESSORI	1.000.000,00
30901	FINANZIAMENTI AI GRUPPI DI COLTIVATORI E ASSOCIAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE	495.969,53
	PER LEC ATTIVITA' PROMOZIONALI E PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DEL SISTEMA AGRO ALIMENTARE (ART. 4 L. 752/86)	32.800,00
30907	PER LE RICERCHE E LA SPERIMENTAZIONE AGRARIA REGIONALE E BORSE DI STUDIO PER LA SPERIMENTAZIONE AGRARIA	41.000,00
	PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL RICAMBIO GENERAZIONALE NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	95.000,00
31006	PER PROVVEDERE AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE FINANZIATE CON I FONDI ASSEGNATI CON IL 1°, 2° e 3° PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 64/1986	14.249,44
31401	PER LA GESTIONE FINANZIARIA E LA RICAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE PER CONTO DELLA REGIONE MARCHE	444.619,04
31402	PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI AVANZATI	490.634,05
31407	PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEL SUD-EST ASIATICO COLPITE DAL MAREMOTO	90.000,00
31503	PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - CORRENTE	82.000,00
31504	PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - INVESTIMENTO	164.000,00
31603	PER IL CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ENTE REGIONALE PER LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO	8.200,00
	PER PUBBLICAZIONE, CONVEGNI E INDAGINI NEL SETTORE COMMERCIO, NONCHE' STUDI, RICERCHE, MANIFESTAZIONI, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	16.400,00
31605	PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	459.107,42
31804	PER CONTRIBUTI IN FORMA ATTUALIZZATA IN CONTO INTERESSI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE	820.000,00
32003	PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'	52.321,71
	PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI E GLI ADEMPIMENTI DI CUI AI PUNTI 3,4 E 5 ART. 8 DEL CCNL DEL COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING	51.660,00

AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Tabella C

UPB	FINALITA'	AUTORIZZAZIONE 2006
	PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI DI AZIONI POSITIVE PER LA PIENA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITA' IN PARTICOLARE PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI SUL LAVORO, SULLA FORMAZIONE ED AL SOSTEGNO DI SISTEMI DI CONCILIAZIONE DI VITA E DI LAVORO	101.001,41
32101	PER L'ATTUAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE IFTS 2000/2001	99.241,32
32103	PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICO E DELLA POLITICA DI INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI D'ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO	385.566,66
42201	PER LE AZIONI SVILUPPO SOSTENIBILE DI CUI AL D.LGS 112/98	300.000,00
42202	CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE PESARO-FANO II ED ULTIMO STRALCIO	300.000,00
42204	PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PER LE FUNZIONI DELL'ARPAM IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE	200.000,00
	PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO NEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE (P.A.I.) ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO	480.000,00
	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI COLMURANO PER IL COMPLETAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIALE DE AMICIS - CNI/06	150.000,00
42305	PER LE ATTIVITA' A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 372/1999 (IPPC)	20.000,00
42306	PER GLI INTERVENTI PER OPERE DI BONIFICA DI SITI INQUINATI	50.000,00
42505	PER LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE	140.000,00
42602	PER LA DEFINIZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE PREGRESSE - SERVIZIO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	85.000,00
	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PIEVE TORINA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PARCO "LA SERRA" - CNI/06	175.000,00
42604	PER I CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.000.000,00
42701	PER STAMPA E DEFINIZIONE ORARIO REGIONALE INTEGRATO DEL TRASPORTO SU ROTAIE E SU GOMMA, REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO PER L'APPLICAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI (L.R. 21.07.92 N. 31 ART. 1)	50.000,00
	PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI CUI ALLA LEGGE N. 144/99	1.200,00
	PER LA MOBILITA' COLLETTIVA SOSTENIBILE	200.000,00
	PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA WEB PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DELL'ORARIO REGIONALE TPL GOMMA E FERROVIA	60.000,00
	PER LA MOBILITA' COLLETTIVA DIPENDENTI REGIONALI	300.000,00
42704	PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' AERDORICA	1.000.000,00
	PER I CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI AI SENSI DELL'ART. 3, DELLA LEGGE 122/89	1.630.000,00
	PER I CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' AERDORICA PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E RINNOVI STRUTTURALI	1.000.000,00
	PER L'AMMODERNAMENTO STRUTTURE PORTO DI ANCONA	250.000,00
	CONTRIBUTI A TRENITALIA SPA PER ACQUISTO MATERIALE ROTABILE CNI/06	1.500.000,00
52801	PER I CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI TUBERCOLOTTICI NON ASSISTITI DALL' INPS (ART. 5, LEGGE 4.3.1987, N. 88)	15.000,00
	PER IL RIPIANO DEL DISAVANZO DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ANNO 2005	25.039.248,29
52802	PER INVESTIMENTI IN SANITA'	280.037,01
52803	PER LA MEDICINA SPORTIVA E DISABILI	14.500,00
52805	INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - cni/06	20.000,00
53002	PER GLI INVESTIMENTI PROGETTO AUTISMO MARCHE (DGR 2492/2001)	291.000,00
	PER INCENTIVARE GLI INVESTIMENTI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	3.018.926,39
53007	CONTRIBUTO AL COMUNE DI ANCONA PER LA GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO REGIONALE PER LE DONNE MALTRATTATE - CNI/06	20.000,00
	PER L'OSSERVATORIO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	42.582,03
	PER L'ATTIVITA' DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	85.164,06
	PER I CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA PENITENZIARIA E POST PENITENZIARIA	42.582,03
	PER IL CONCORSO REGIONALE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DEGLI ENTI LOCALI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI ZINGARE	7.239,11
53101	PER IL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ALL'ISTITUTO MUSICALE PERGOLESI	80.000,00
53103	PER IL CONTRIBUTO PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO	50.000,00
	CONTRIBUTO ALLA DEPUTAZIONE STORIA PATRIA - CNI/06	10.000,00
53104	PER IL CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA DELLA RANCIA PER IL SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE PRODUTTIVA	40.000,00
	PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DELL'ATTIVITA' E PER LA STRUTTURA DEL TEATRO DELLE MUSE DI ANCONA	360.000,00
	PER IL MIGLIORAMENTO E LA MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE TEATRALI REGIONALI	120.000,00

AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Tabella C

<i>UPB</i>	<i>FINALITA'</i>	<i>AUTORIZZAZIONE 2006</i>
53105	PER IL FUNZIONAMENTO E GESTIONE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	10.000,00
53106	PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI E TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E TECNICHE PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	320.000,00

COFINANZIAMENTI REGIONALI PROGRAMMI STATALI

TABELLA D

UPB	DESCRIZIONE	COFINANZIAMENTO 2006
20703	ASSETTO ORGANIZZATIVO, AUTORIFORMA, CONSULENZA E STUDI - CORRENTE	467.038,50
30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	535.550,62
31202	POLITICA DELLE RISORSE ENERGETICHE - INVESTIMENTO	24.937,24
42204	PIANI DI BACINO, DIFESA COSTIERA, RISANAMENTO AREE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO, PORTI - INVESTIMENTO	4.170.000,00
42305	INTERVENTI TUTELA ACQUA, ARIA, SUOLO E INSEDIAMENTI A RISCHIO - CORRENTE	141.000,00
42704	SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE - INVESTIMENTO	250.000,00
52808	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - INVESTIMENTO	5.900.000,00

UPB	DESCRIZIONE	COFINANZIAMENTO 2006
30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	19.094.306,00
30908	MIGLIORAMENTO PRODUZIONI AGRARIE - INVESTIMENTO	536.700,00
31106	PESCA E ACQUACOLTURA - INVESTIMENTO	135.957,00
31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO	2.368.492,95
31408	COOPERAZIONE E SVILUPPO - INVESTIMENTO	548.344,25
31503	COOPERAZIONE - CORRENTE	600.000,00
31903	TECNOLOGIE FORMATIVE - CORRENTE	323.696,99
32004	PARI OPPORTUNITA' - INVESTIMENTO	2.884.873,01
32006	SOSTEGNO ALL'ASSUNZIONE E ALLA OCCUPAZIONE ED INTERVENTI STRUTTURALI - INVESTIMENTO	4.700.006,00
52903	PROMOZIONE E TUTELA DEGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA - CORRENTE	7.213,52